



Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" per il conferimento di contratti di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge n. 168/1989, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina le procedure per il conferimento di contratti di lavoro subordinato per ricercatori a tempo determinato ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 – Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra LCU e il ricercatore a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La stipula del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
3. Le modalità di svolgimento delle predette attività sono stabilite dal contratto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 3 – Tipologie di contratti

1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
 - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
 - b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, i predetti contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.
2. I contratti di cui al comma 1, lett. a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 1, lett. b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo

Testo vigente dal 21 luglio 2017

pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del presente regolamento è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente regolamento, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 9, della Legge n. 240/2010, i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento dei predetti contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 9 bis, della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della Legge n. 240/2010, gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a).

Art. 4 – Attivazione delle procedure

1. Il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento per la Ricerca e il Presidente della Scuola undergraduate e graduate (in seguito Scuola), acquisito il parere vincolante della Società di Gestione "Global Education Management" (G.E.M.) circa la sostenibilità economica, ai sensi dello Statuto e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, predispone la proposta di attivazione della selezione per il conferimento di contratti per ricercatore a tempo determinato, indicando la modalità di reclutamento nonché tutte le informazioni di cui al successivo art. 5.

2. Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla proposta trasmessa dal Rettore relativa ai posti di ricercatore a tempo determinato da bandire e all'attivazione delle procedure di selezione.

Art. 5 – Procedure selettive

1. La procedura selettiva è avviata con la emanazione, con decreto rettorale, di un bando il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando viene pubblicato sul

sito web dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

2. Il bando deve specificare:

- il numero di posti banditi;
- il settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari;
- le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste e le loro modalità di svolgimento;
- la sede di svolgimento delle predette attività;
- la tipologia contrattuale e il regime di impiego (tempo pieno o definito, ove compatibile con la tipologia contrattuale);
- i diritti e i doveri nonché il trattamento economico e previdenziale previsto dalla normativa vigente;
- i requisiti per l'ammissione alla procedura;
- le indicazioni in merito alle modalità di svolgimento della procedura;
- l'indicazione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera, o della conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri in caso di corsi di studio in lingua italiana;
- il termine di presentazione della domanda che, in ogni caso, non può essere inferiore a 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale e le modalità di presentazione della domanda, dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica;
- le modalità di certificazione e verifica dell'attività di didattica e di ricerca oggetto del contratto;

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura pubblica di selezione di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al Rettore per mezzo di apposita procedura telematica, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando.

Resta fermo l'obbligo della presentazione dei titoli ai fini della stipula del contratto.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.

2. La partecipazione alle selezioni per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del presente regolamento è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6,

Testo vigente dal 21 luglio 2017

della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, alle selezioni per il conferimento dei predetti contratti possono partecipare anche coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 230/2005.

3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con provvedimento motivato del rettore notificato all'interessato.

4. Alle procedure selettive di cui al presente regolamento non possono partecipare i soggetti che siano stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato conferiti ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 o di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, stipulati anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonchè con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando superi i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Alle procedure selettive di cui al presente regolamento non possono partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorchè cessati dal servizio.

6. Alle procedure selettive di cui al presente Regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

7. Ai dipendenti della Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora chiamati all'esito della selezione, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 8 – Commissione giudicatrice

1. La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, con proprio decreto, su delibera del Comitato Esecutivo.

2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo, di cui almeno due esterni all'Ateneo, almeno uno appartenente al ruolo di prima fascia e almeno uno appartenente al ruolo di seconda fascia. I professori che compongono la Commissione sono individuati tra i professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o al settore concorsuale per il quale è stata avviata la procedura.

3. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo.

4. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.
5. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più componenti la Commissione devono essere presentate dai candidati al Rettore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsuazione.
9. La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.

Art. 9 – Modalità di svolgimento delle selezioni

1. Nello svolgimento dell'attività di valutazione, la Commissione si attiene alle seguenti disposizioni:

- valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il C.U.N.;

- formulazione di una graduatoria espressa in centesimi, per i fini di cui al successivo punto;
- ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e, comunque, non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei ;

- attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;

- formulazione di un giudizio per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e redazione di una graduatoria di merito.

2. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti ed orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando, in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera o della conoscenza della lingua italiana per candidati stranieri. La prova orale si svolge contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, la Commissione si può avvalere del supporto di uno o più esperti.

Art. 10 – Termini del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dal decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, in base alla procedura di cui all'art. 8 del presente Regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
4. Entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori, la Commissione trasmette al Rettore i propri atti, costituiti dai verbali delle riunioni, dai giudizi individuali e dai giudizi collegiali redatti nel corso della valutazione preliminare, dai punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni discussi dai candidati nel corso della seconda fase della valutazione e dalla relazione finale riassuntiva.
5. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore, con proprio decreto, entro 10 giorni dalla consegna degli stessi, previo controllo di legittimità.
6. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.
7. La relazione riassuntiva finale, con allegati giudizi e punteggi, è pubblicata sul sito web di Ateneo.

Art. 11 – Chiamata

Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il Rettore sottopone la proposta di chiamata formulata dal Consiglio del Dipartimento per la Ricerca al Comitato Esecutivo che delibera in merito.

Art. 12 – Stipula del contratto

1. Entro 10 giorni dall'approvazione della proposta di chiamata da parte del Comitato Esecutivo, al candidato selezionato è inviata una convocazione scritta per la stipula del contratto di lavoro con richiesta di accettazione entro dieci giorni dal ricevimento.
2. Il contratto di lavoro è redatto in forma scritta ed è sottoscritto dal Ricercatore e dal legale rappresentante di LCU.

Art. 13 – Proroga del contratto

1. Il Rettore può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore, con proprio decreto, su delibera del Comitato Esecutivo, composta dal docente con delega del Rettore alla didattica, dal docente con delega del Rettore alla ricerca e da un professore universitario di ruolo dell'Ateneo o di altro Ateneo dello stesso macrosettore concorsuale del ricercatore per il quale è proposta la proroga.
3. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. Eventuali istanze di riconsuazione di uno o più componenti la Commissione devono essere presentate dai candidati al Rettore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riconsuazione.
8. La rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore.
9. La Commissione conclude i propri lavori entro un mese dal decreto di nomina del Rettore.
10. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione.
11. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
12. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
13. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 2, la proposta, unitamente alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo.

Art. 14 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.